



CITTÀ DI VITTORIO VENETO



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE COSE
RITROVATE E CONSEGNATE
AL COMUNE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 15.07.2013 - Entrato in vigore il 13.08.2013



INDICE

Art. 1	Obblighi per chi trova una cosa mobile	pag.	1
Art. 2	Ufficio Comunale competente per il servizio	pag.	1
Art. 3	Deposito delle cose ritrovate	pag.	1
Art. 4	Pubblicazione del ritrovamento	pag.	1
Art. 5	Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima	pag.	2
Art. 6	Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici	pag.	2
Art. 7	Oggetti di sospetta provenienza	pag.	2
Art. 8	Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi	pag.	3
Art. 9	Restituzione al proprietario	pag.	3
Art. 10	Restituzione al ritrovatore	pag.	3
Art. 11	Restituzione di cose ritrovate	pag.	4
Art. 12	Spese di recupero, stima, custodia, conservazione o mantenimento	pag.	4
Art. 13	Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate	pag.	4
Art. 14	Locali di deposito e di custodia degli oggetti	pag.	5
Art. 15	Ricognizione delle cose ritrovate	pag.	5
Art. 16	Premio dovuto al ritrovatore	pag.	5
Art. 17	Equiparazione del possessore o detentore al proprietario	pag.	6

Art. 1
Obblighi per chi trova una cosa mobile

A norma dell'art. 927 del Codice Civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non siano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venire consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 2
Ufficio Comunale competente per il servizio

Il servizio "Cose ritrovate" è demandato all'Ufficio Polizia Locale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del Codice Civile.

Art. 3
Deposito delle cose ritrovate

L'Ufficio Polizia Locale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Le cose ritrovate sono prese immediatamente in carico con annotazione su apposito registro, numerato progressivamente, indicando la data del deposito, la descrizione dell'oggetto, le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di identità. All'oggetto ed al contenitore del medesimo, è applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione e con la data di deposito. Lo stesso numero di registrazione deve essere riportato su tutti gli atti scritti successivamente redatti.

L'incaricato redige apposito verbale di deposito delle cose ritrovate, dando atto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1° e 2°, consegnandone copia al rinvenitore.

Art. 4
Pubblicazione del ritrovamento

A norma dell'art. 928 del codice civile, il deposito delle cose ritrovate è reso noto con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'avvenuta affissione deve essere certificata.

Nell'avviso di cui al 1° comma l'oggetto è sommariamente indicato.

Sul sito web comunale è individuato un apposito spazio per mantenere l'informazione del ritrovamento a disposizione del pubblico per un anno dalla pubblicazione della notizia all'albo online.

La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché l'eventuale valore di stima, quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, deve risultare dagli atti d'ufficio.

Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad un funzionario del Monte dei Pegni o ad altro esperto di nota serietà e competenza, ai quali, peraltro, non può farsi obbligo di prestazione.

Il relativo onere è a carico della parte richiedente.

Art. 5

Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima

Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede ad avvisare costoro del deposito, invitandoli al ritiro

In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

Art. 6

Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici

Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, le carte di credito o Bancomat, e simili documenti, qualora non sia possibile identificarne i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, sono trasmesse agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7

Oggetti di sospetta provenienza

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio Polizia Locale, deve informare del deposito la Questura

ed il Comando Carabinieri competente per territorio, od eventualmente gli altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.

Art. 8

Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi

Gli oggetti deperibili o non conservabili, quando non siano tempestivamente rintracciabili i proprietari, saranno ceduti ai Servizi Sociali Comunali, con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il deposito di oggetti di elevato valore sarà comunicata senza indugio al Sindaco.

Art. 9

Restituzione al proprietario

Le cose ritrovate, od il loro prezzo, quando sia stata necessaria la vendita, saranno restituite, previ gli accertamenti e le cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di esserne il proprietario. Della restituzione è redatto processo verbale nel quale debbono venir indicati, oltre alla data dell'operazione:

- generalità complete, residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Art. 10

Restituzione al ritrovatore

A norma dell'art. 929 del Codice Civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on line senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria la sua vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve essere, quindi, restituita al ritrovatore, personalmente o alla persona dallo stesso espressamente e formalmente delegata.

All'atto della restituzione l'Ufficio Polizia Locale deve richiedere copia del verbale di deposito di cui all'art. 3 e ritirare l'eventuale delega di cui al comma precedente, quando la restituzione stessa avvenga per interposta persona.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio Polizia Locale.

La restituzione di oggetti ritrovati dai dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, sarà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e la funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

Art. 11

Restituzione di cose ritrovate

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono essere restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti o documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possano costituire pericoli di sorta o consentire atti illeciti.

Art. 12

Spese di recupero, stima, custodia, conservazione o mantenimento

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il prezzo, deve pagare le spese sostenute dal Comune per il recupero, la stima, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il pagamento delle spese di cui al comma precedente sarà disposto con atto del Comandante della Polizia Locale.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito per un anno e un mese. Per i periodi successivi è dovuto il versamento di un rimborso spese forfettarie di Euro 50,00 al mese, arrotondando le frazioni di mese al mese intero.

Art. 13

Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, l'Ufficio Polizia Locale provvederà ad invitare il rinvenitore, se noto, al ritiro delle cose rinvenute.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'invito senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di elevato valore di cui al comma precedente, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Le cose di tenue valore sulle quali il Comune ha maturato la piena disponibilità, saranno distrutte, alienate o destinate ad Associazioni no-profit/Onlus con

provvedimento del Comandante della Polizia Locale, tenuto conto del loro valore e del loro possibile utilizzo.

Qualora ci fossero più Associazioni richiedenti l'assegnazione dei beni rinvenuti e non restituiti, a parità di condizioni, si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle domande. L'assegnazione dovrà comunque avvenire in blocco, escludendo assegnazioni parziali.

Art. 14

Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate sono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati sotto la diretta responsabilità dell'incaricato dell'Ufficio e la supervisione del Comandante della Polizia Locale.

Gli oggetti sono custoditi adottando tutte le avvertenze del caso in considerazione del loro valore e delle loro dimensioni.

Art. 15

Ricognizione delle cose ritrovate

I giorni e gli orari in cui sono ammesse le ricognizioni agli oggetti rinvenuti coincidono con l'orario di apertura dello sportello "Cose Ritrovate" nell'interno dell'Ufficio Polizia Locale.

Coloro i quali forniscano elementi utili a far ritenere che possano essere i proprietari delle cose ritrovate, sono ammessi alla loro ricognizione sotto il diretto controllo del personale addetto al servizio.

In casi urgenti ed eccezionali, o per accertamenti di polizia giudiziaria, è ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell'art. 9.

Art. 16

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile. Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio Polizia Locale anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Art. 17
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Per effetto di quanto disposto dall'art. 931 del Codice Civile, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Entrato in vigore il 13.08.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Traina Lorenzo